

Pen. m. 2283/2022

RGF m. 54/2022

N. 21/2022 R.G. prefall. e N. 6/2022 reg. conc. prev.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Antonella Ioffredi	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice Est.
dott. Irene Colladet	Giudice

nel giudizio n. 21/2022 R.G. prefall. per la dichiarazione di fallimento promosso da :

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA in persona del Sostituto Procuratore dott. ANDREA BIANCHI;

RICORRENTE

nei confronti di:

EDIL VERDI S.R.L. (02112640343) in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. MATTIA CANTARELLI CNTMTT88M26G337Q elettivamente domiciliata in Parma, Strada Repubblica 41 presso lo studio del difensore;

RESISTENTE

cui è stato riunito il procedimento n 6/2022 reg. conc. prev. promosso da:



EDIL VERDI S.R.L. (02112640343) con sede in 43022 Montechiarugolo (PR), Frazione Monticelli Terme, Via Giacomo Ferrari 2/A, in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'Avv. MATTIA CANTARELLI (CNTMTT88M26G337Q) elettivamente domiciliata in Parma, Strada Repubblica 41, per l'ammissione della suddetta impresa alla procedura di concordato preventivo;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: inammissibilità concordato preventivo e dichiarazione di fallimento.

1. Premesso che:

1.1 con ricorso depositato in data 17 febbraio 2022 (n 21/2022 R.G. prefall.) la PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PARMA ha domandato dichiararsi il fallimento di EDIL VERDI SRL;

con ricorso ex art.161 comma VI l.f. depositato il 11 maggio 2022 (n. 6/2022 reg.conc.prev.), EDIL VERDI SRL ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. entro un termine fissato dal giudice; all'udienza del 12 maggio 2022 è stato sospeso il giudizio n 21/2022 R.G. prefall. ;

con decreto del 25 maggio 2022 il Tribunale ha concesso termine sino al 10 luglio 2022 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. ;



con decreto emesso in data 20 luglio 2022 il suddetto termine è stato prorogato ex art 161 comma X l.f. all' 8 settembre 2022;
in data 9 settembre 2022 EDIL VERDI SRL ha depositato la proposta il piano ed attestazione ex art 161 comma III l.f. ;
con decreto del 26 ottobre 2022 il Collegio, visto il parere depositato dal Commissario in data 10 ottobre 2022, ha disposto la convocazione in camera di consiglio della ricorrente (17 novembre 2022) per l'eventuale declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria in oggetto e conseguente declaratoria di fallimento;
EDIL VERDI SRL è stata autorizzata al deposito di memorie aggiuntive fino al 15 novembre 2022;
all'udienza del 17 novembre 2022 è stata disposta la riunione del proc 6/2022 reg. conc. prev. al giudizio n 21/2022 R.G. prefall.);

1.2 a fronte di un passivo concordatario indicato in misura corrispondente ad € 631.404,30 la proposta ed il piano, a carattere esclusivamente liquidatorio, attraverso l'acquisizione di un attivo pari ad € 65.000,00 - di cui € 60.000,00 forniti dai soci mediante l'apporto di finanza esterna - prevedono i seguenti pagamenti (si riporta quanto indicato a pag. 31 della proposta):

- *Spese di giustizia (compensi Commissario): € 7.446,95 entro 31.12.2022 (Pagamento integrale del 100%).*
- *Spese prededucibili – Compensi attestatore Dott. Matteo Macchiavelli: € 4.160,00 entro il giorno 30.01.2023 (Pagamento integrale del 100%).*
- *Spese prededucibili - compensi Notaio Dott. Almansi € 1.567,50 entro il giorno 30.03.2023 (Pagamento integrale del 100%);*
- *Spese prededucibili – Compensi Avvocato per recupero del credito: € 811,34 entro il giorno 30.03.2023 (Pagamento integrale del 100%)...*



- *Creditore privilegiato della categoria concordataria Tributi amministrati dalla Agenzie Fiscali” per € 533.763,55, pagati per € 50.667,30 pari al 9,49% quali creditori privilegiati declassati al chirografo – I CLASSE del concordato*
- *Creditore privilegiato della categoria concordataria Contributi (INPS) per € 3.516,32 pagati per € 333,79 pari al 9,49% quali creditori privilegiati declassati al chirografo – II CLASSE del concordato*
- *Creditori chirografario Contributi consorzio di bonifica per € 138,24 pagati per € 13,12 pari al 9,49% quali creditori chirografari ab origine – III CLASSE del concordato*
- *Accordo con Sig.re Ceccolin e Rizzoli: esborso pari ad € 0 entro il 31.12.2022 (Pagamento dello 0%);*

2. rilevato che:

a) la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 l.f. risultano depositati in data 9 settembre 2022 vale a dire oltre il termine (8 settembre 2022) assegnato con decreto del 25 maggio 2022 come prorogato con successivo decreto del 20 luglio 2022;

b) nel concordato a carattere liquidatorio, ai sensi dell'art. 160 comma IV l.f. “*In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari*”; di contro, nell'ipotesi in esame, la proposta prevede il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura pari al 9,49%;

c) il credito privilegiato ex art. 2775 cod civ del consorzio di bonifica è stato erroneamente indicato come chirografario ab origine;

d) la proposta prevede il pagamento parziale e dilazionato dei crediti privilegiati (anche tributari e previdenziali). Ai sensi dell'art 160 comma II l.f. la proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di



privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione; nel caso in esame non è stata allegata relazione ex art 160 comma II l.f.;

e) la proposta prevede il pagamento, parziale e dilazionato anche dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali. In proposito l'art. 182 ter l.f , superando il precedente difforme orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22931 e 22932/2011) ha reso obbligatoria , a far data dall' 1 gennaio 2017, la proposta di accordo sui crediti fiscali ogni qualvolta tra le passività oggetto di concordato vi siano crediti tributari o contributivi destinati ad essere soddisfatti in maniera parziale o dilazionata. Deve inoltre necessariamente sussistere una relazione di stima redatta da un *"professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d)"* che attesti l'effettivo vantaggio per i crediti tributari e contributivi come emergente dalla comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e la soddisfazione ricavabile nell'alternativa fallimentare. La proposta di pagamento parziale o dilazionato dei crediti tributari e contributivi privilegiati deve quindi essere accompagnata da una relazione di stima che, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, valutati i prevedibili tempi di liquidazione dei beni e dei diritti gravati dai titoli di prelazione, nonché l'eventuale pregiudizio finanziario derivante



dal pagamento differito, attesti la “soddisfazione ... in misura non inferiore a quella realizzabile ... sul ricavato in caso di liquidazione”. L’art. 182-ter l.fall. (ultimo periodo del comma 1) stabilisce poi che nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata a chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. La norma ha, quindi, introdotto un’ipotesi di un classamento obbligatorio e, nonostante l’ormai riconosciuta possibilità di accomunare creditori prelatizi degradati a chirografo e creditori chirografari ab origine , è stato espressamente previsto che il credito erariale o previdenziale degradato debba essere collocato all’interno di una classe appositamente costituita. Nella vicenda in esame non è stata prodotta la proposta di transazione fiscale né la relazione ex art. 182-ter, comma 1 l.fall.;

f) nell’attestazione, anche in sede di analisi di sensitività, non pare essere stata svolta alcuna attività di verifica della solvibilità dei soggetti (soci), dai quali dovrebbe pervenire l’intero attivo concordatario sub specie di finanza esterna; la stessa ricorrente a pag 35 e 36 della proposta sembra allegare elementi idonei ad escludere la suddetta solvibilità;

g)il Commissario nel parere in atti (pag. 2 lett d) ha ritenuto inattendibili i dati indicati nei bilanci con riguardo alla situazione patrimoniale della società;

h)non sono state depositate memorie in funzione dell’udienza del 17 novembre 2022 ed in tale contesto la ricorrente ha insistito per l’ammissione alla procedura concordataria rilevandone la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria;

3. ritenuto che:



a) in tema di concordato preventivo, il comma 4 dell'art. 160 l.fall., introdotto dal d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015, nel prevedere che, fatta eccezione per il concordato con continuità aziendale, la proposta deve assicurare in ogni caso il pagamento della soglia minima di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, definisce l'ambito del controllo della fattibilità giuridica demandato al tribunale, imponendogli di verificare la funzionalità del piano rispetto al raggiungimento di un risultato che preveda necessariamente il soddisfacimento dei creditori chirografari nell'indicata percentuale (Cass. 13224/2021);

b) la proposta (ed il piano), considerato quanto riportato sub 2, non presenti i requisiti di ammissibilità previsti dagli artt. 160 comma II e IV, 161 comma VI e 182 ter comma I l.f. e debba essere dichiarata inammissibile;

4. Esaminata, ai fini della dichiarazione di fallimento la domanda formulata dal PUBBLICO MINISTERO, la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in sede legale in Montechiarugolo (PR), Frazione Monticelli Terme, Via Giacomo Ferrari 2/A;

ritenuto lo svolgimento di attività commerciale dell'impresa debitrice risultante dall'esame della visura CCIAA da cui emerge come detta impresa abbia, tra l'altro, ad oggetto l'attività : "edile in genere" ;

ritenuto che la mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall. risulti in modo evidente dai bilanci in atti e da quanto allegato dalla stessa resistente e corredo del ricorso ex art 161 comma VI l.f.;



osservato che secondo la giurisprudenza ormai consolidata lo stato di insolvenza *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"*(cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

ritenuto che nella vicenda in esame sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la società debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dall'esistenza di debiti erariali per € 537.418,71 (si veda informativa Agenzia Entrate del 21 febbraio 2022 e quanto dichiarato dalla medesima ricorrente nella proposta concordataria); b) dalla complessiva entità dei debiti che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;

rilevato infine che risulta superato il limite di 30.000,00 euro fissato dall'art. 15 L.F. e che pertanto sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

P.Q.M.

visto l'art 162 comma II l.f.

DICHIARA

inammissibile la proposta di concordato preventivo formulata da EDIL VERDI S.R.L. (02112640343), corrente in Montechiarugolo, fraz. Monticelli Terme (PR), via Ferrari n. 2/A, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore CANALI ENZO (CNLNZE48H11F473V);

nonché, visti gli artt. 1, 5, 7,16, l.f.

DICHIARA

Il fallimento di EDIL VERDI S.R.L. (02112640343), corrente in Montechiarugolo, fraz. Monticelli Terme (PR), via Ferrari n. 2/A, in



persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore CANALI ENZO (CNLNZE48H11F473V);

NOMINA

il Giudice dott. Enrico Vernizzi delegato alla procedura;

NOMINA

Curatore del fallimento il dott. FEDERICO DELSANTE commercialista con studio in Parma, P.Le Badalocchio 3 . professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F.;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni della fallita, ovunque si trovino, a norma dell'art. 84 l.f. e che provveda quindi alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 l.f.;

STABILISCE

che si procederà all'esame dello stato passivo davanti al Giudice delegato all'udienza del giorno 15 marzo 2023 ore 10.00;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di giorni 30 prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per presentare le proprie domande con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

DICHIARA

la sentenza provvisoriamente esecutiva e ordina che venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 l.f..

Parma, 30 novembre 2022

Dott. Enrico Vernizzi

Dott. Antonella Ioffredi



